

Legge federale sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del¹
decreta:

I

La legge federale del 4 ottobre 2002² sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 1 lett. b e d (nuova) e cpv. 2

¹ Gli aiuti finanziari possono essere concessi:

- b. alle strutture di custodia parascolastiche di bambini fino alla fine della scolarità obbligatoria;
- d. ai Cantoni e ai Comuni.

² Gli aiuti finanziari alle strutture di cui al capoverso 1 lettere a e b sono destinati prioritariamente alle nuove strutture. Possono essere concessi anche alle strutture esistenti che aumentano la loro offerta in misura significativa.

Art. 3 cpv. 3 (nuovo)

³ Gli aiuti finanziari possono essere concessi ai Cantoni e ai Comuni per progetti a carattere innovativo a condizione che siano di modello per lo sviluppo della custodia di bambini complementare alla famiglia.

RS

¹ FF 2009...

² RS **861**

2008-.....

Art. 4 cpv. 2^{bis} (nuovo)

^{2bis} Può essere impiegato per progetti a carattere innovativo al massimo il 15 per cento dei mezzi messi a disposizione mediante credito d'impegno.

Art.5 Calcolo e durata degli aiuti finanziari

¹ Gli aiuti finanziari alle strutture di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettere a–c coprono al massimo un terzo delle spese d'investimento e di gestione, ma non possono eccedere 5000 franchi per posto e per anno.

² Gli aiuti finanziari destinati a progetti a carattere innovativo coprono al massimo un terzo dei costi del progetto, valutazione compresa.

³ Sono concessi soltanto se i Cantoni e i Comuni che domandano gli aiuti partecipano finanziariamente alla custodia di bambini complementare alla famiglia almeno nella stessa misura dell'anno civile precedente l'inizio del progetto.

⁴ Gli aiuti finanziari sono accordati per tre anni al massimo.

Art. 6, rubrica, cpv. 1-3 e 4 (nuovo) Domande di aiuti finanziari

¹ Le domande di aiuti finanziari devono essere indirizzate all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS).

² Le domande di aiuti finanziari per le strutture di custodia collettiva diurna e di custodia parascolastica devono essere indirizzate all'UFAS prima dell'apertura della struttura o dell'aumento dell'offerta.

³ Le strutture che coordinano la custodia in famiglie diurne devono presentare la domanda di aiuti finanziari prima dell'attuazione delle misure previste nell'articolo 3 capoverso 2.

⁴ I Cantoni e i Comuni devono presentare la domanda di aiuti finanziari prima di avviare il progetto a carattere innovativo.

Art. 6a Concessione di aiuti finanziari (nuovo)

¹ L'UFAS statuisce, con decisione formale, sulle domande presentate dalle strutture di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettere a–c; consulta preliminarmente l'autorità competente del Cantone .

² Concede ai Cantoni e ai Comuni per progetti a carattere innovativo aiuti finanziari sulla base di contratti di prestazione.

Art. 10 cpv. 4 (nuovo)

⁴ La durata di validità della presente legge è prorogata sino al 31 gennaio 2015.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

